



Csm Roma 11/12/2012
Protocollo P 24761/2012



N. 30 / 2012 Reg. Circolari

IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. Elena CRABU

Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./AG 4

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

OGGETTO: Pratica num. 50/VQ/2012

M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. 2695	11 DIC 2012	
UOR	CC	RUO
Funzione 15	Macroattività	Attività
Fascicolo GPU	Sottofascicolo MAGISTRATI	

Al PRESIDENTE della
Corte Costituzionale
R O M A

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

All'ISPettorato GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A



Csm	Roma	11/12/2012
	Protocollo	P 24761/2012



NUOVA DISCIPLINA SULLA CONCESSIONE DEL TITOLO ONORIFICO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA ORDINAMENTALE INTRODotta DAGLI ARTICOLI 10 E 11 DEL D.LGS. N. 160/06.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 Dicembre 2012, ha adottato la seguente delibera:

Il Consiglio osserva

La disciplina del conferimento del titolo onorifico ai magistrati all'atto del collocamento a riposo è di diritto comune, essendo dettata dall'art. 31, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico degli impiegati civili dello Stato, secondo cui *"All'atto di collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore"*; per i magistrati ha sempre provveduto il C.S.M., in quanto competente, a norma dall'art. 10, n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, a deliberare sulle promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati.

Come affermato dal Consiglio nella seduta del 18 luglio 1984, *"la predetta norma lascia spazio, comunque, alla discrezionalità dell'organo cui è demandato tale conferimento"*: il provvedimento dell'Organo di autogoverno, infatti, si connota, sotto il profilo amministrativo, come atto discrezionale nell'an, ma vincolato in ordine al suo eventuale contenuto positivo, nel senso che l'Amministrazione ha la facoltà di concedere o negare il titolo, ma non può liberamente scegliere il titolo da attribuire; quest'ultimo infatti inerisce *"la qualifica immediatamente superiore"* rispetto a quella avuta all'atto del collocamento a riposo e, quando la cessazione dal servizio non sia dipesa da un provvedimento disciplinare, *"l'impiegato ha il diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli ai sensi del precedente comma"* (art. 31, comma 6, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Con Risoluzione del 23 gennaio 1980 (in *Notiziario C.S.M.*, 1980, n. 1, 8), il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di dover concedere il titolo onorifico *"... - salve le ipotesi di demerito - soltanto ai magistrati che vanno in riposo dopo aver compiuto 65 anni di età o almeno 35 anni di servizio effettivo..."*, stimando *"...meritevoli di considerazione, ai suddetti fini, coloro che siano rimasti al loro posto di lavoro con il necessario impegno sino al raggiungimento del limite di età"*.

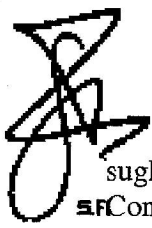
Deve evidenziarsi che la progressione in carriera dei magistrati nel sistema previgente alla riforma del 2006 - 2007 era caratterizzata da un elevato grado di astrazione tra qualifica e posto ricoperto, atteso che all'attribuzione di una determinata qualifica poteva corrispondere l'esercizio di funzioni non corrispondenti e viepiù diverse; ciò suggeriva di individuare il titolo onorifico da attribuire ai magistrati collocandi a riposo avendo esclusivamente riguardo, in conformità del resto con il tenore letterale della norma, alla qualifica ricoperta dal magistrato all'atto del collocamento a riposo, a prescindere dalle funzioni esercitate, che potevano riferirsi anche ad una qualifica inferiore.

Quanto poi alla concreta individuazione del titolo, si reputava corretta la prassi di far riferimento ai posti di Cassazione, soluzione più rispondente sia alla struttura organizzativa degli uffici giudiziari, sia ad esigenze di semplificazione e di parità di trattamento.

Sotto il primo profilo, infatti, la struttura piramidale degli uffici individuava nella Cassazione il vertice giudiziario e lo stesso ordine della progressione in carriera dei magistrati ripeteva questa configurazione.

Sotto l'altro aspetto si riteneva che una diversa soluzione, che ad esempio distinguesse il servizio prestato presso gli uffici di merito dalle funzioni di legittimità, sarebbe stata in contrasto con il valore della pari dignità delle funzioni giurisdizionali e della strutturazione della carriera.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2227/2006, già prima della riforma dell'Ordinamento Giudiziario, ha posto in evidenza il criterio generale in base al quale la normativa del Testo Unico




sugli impiegati civili può essere ritenuta applicabile alla magistratura ordinaria. Ed infatti, il Consiglio di Stato ha sottolineato che *“sono applicabili ai magistrati dell’Ordine giudiziario le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato solo in quanto non contrastanti con quelle dettate dallo stesso ordinamento giudiziario, in virtù del principio di specialità. Da ciò l’inapplicabilità ai magistrati di tutte quelle disposizioni del T.U. che contrastano con la disciplina di progressione in carriera tipica del magistrato, che procede non per concorsi ma per valutazioni del C.S.M. e l’inapplicabilità, altresì, dei conseguenti meccanismi di ricostruzione di carriera previsti per i pubblici dipendenti, attesa la presenza di specifiche disposizioni regolanti la ricostruzione di carriera dei magistrati sospesi in caso di sentenze di proscioglimento (art. 31 R.D. lgs. N. 511 del 1946) o dei magistrati sospesi per procedimento disciplinare in caso di sentenze di assoluzione o di condanna diversa dalla rimozione o destituzione (art. 36 R.D. cit.)”*.

Come è noto con la legge n. 111 del 30 luglio 2007, il legislatore è intervenuto modificando profondamente il decreto legislativo n. 160, disciplinante, tra l’altro, la progressione economica e di funzioni dei magistrati.

In particolare l’art. 10, nel testo oggi in vigore, afferma il principio secondo cui i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni, provvedendo poi ad elencare e descrivere le diverse funzioni esercitate nei vari settori, da quelle giudicanti a quelle requirenti nei diversi gradi di giudizio ed a quelle semidirettive e direttive, giudicanti e requirenti, di primo grado, di secondo grado e di legittimità, sino a quelle apicali.

L’art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 prevede un sistema di progressione in carriera dei magistrati basato su una valutazione periodica del C.S.M., ogni quadriennio, a decorrere dalla data di nomina, fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in difetto di una normativa secondaria disciplinante la materia dei titoli onorifici, ha continuato ad osservare la prassi di riconoscere ai magistrati di settima valutazione di professionalità, già valutati ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, il titolo onorifico, a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti svolte, rispettivamente di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione o Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione.

Quanto a questo ultimo titolo onorifico, deve precisarsi che in realtà solo a partire all’incirca dall’anno 2007 il Consiglio lo ha riconosciuto (in luogo di quello precedentemente attribuito di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), richiamando l’art. 6 *bis*, del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. in legge dall’art. 1 L. 26 febbraio 2004, n. 45, disposizione che ha istituito il posto appena indicato, prevedendolo come *“parificato a ogni effetto giuridico ed economico (...) a quello di presidente aggiunto della stessa Corte”*.

La scarsa disciplina di legge e la modifica del sistema di valutazione della professionalità attuata dal legislatore del 2006-2007 giustificano, pertanto, all’esito dell’analisi normativa e giurisprudenziale condotta, una rivasitazione della materia.

In particolare, l’abolizione definitiva del sistema delle qualifiche dei magistrati ordinari così come congegnato sino al 2007 e l’individuazione di un sistema di progressione fondato sulle valutazioni periodiche di professionalità, inducono a ritenere non più compatibile la disposizione di cui all’art. 31 del Testo Unico degli impiegati civili con il sistema ordinamentale della magistratura ordinaria, non potendosi ritenere individuabile una scala piramidale formata da qualifiche in senso ascendente che siano connotate da mero automatismo nel conseguimento, foss’anche sotto il profilo del raggiungimento formale conseguente dal riconoscimento del titolo onorifico.

La possibilità di conferire all’impiegato, all’atto del collocamento a riposo, «il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore», del resto, è prevista dall’art. 31 T.U. n. 3 del 1957 nell’ambito della disciplina concernente funzioni e qualifica dell’impiegato. Una volta escluso che sia applicabile ai magistrati la disciplina delle funzioni e delle qualifiche dettata per gli impiegati civili dello Stato, ne consegue l’inapplicabilità ai magistrati dell’intera disciplina dettata dal citato art. 31, inclusa quella relativa al conferimento del titolo onorifico.

Tanto premesso,



<i>Com</i>	Roma	11/12/2012
	Protocollo	P 24761/2012



delibera

5.FI di ritenere la concessione del titolo onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore, in occasione del collocamento a riposo dei magistrati ordinari, non più compatibile con il sistema ordinamentale riformato.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

■ **SEGRETARIO GENERALE**
(Carlo Visconti)

